

CIRCOLARI INFORMATIVE SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2025 E COLLEGATO LAVORO

Legge di Bilancio 2025: le novità per il lavoro	2
Collegato lavoro: tutte le novità in sintesi	31

LEGGE DI BILANCIO 2025: LE NOVITÀ PER IL LAVORO

È stata pubblicata nel S.O. n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 la L. 207 del 30 dicembre 2024, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027".

Articolo 1	Contenuto
Comma 2, lettera a)	<p>Rimodulazione scaglioni Irpef</p> <p>A decorrere dall'anno 2025, per il calcolo dell'Irpef lorda, vengono previste le seguenti 3 aliquote:</p> <p>a) fino a 28.000 euro: 23%;</p> <p>b) da 28.001 e fino a 50.000 euro: 35%;</p> <p>c) da 50.001 euro: 43%.</p>
Comma 2, lettera b)	<p>Modifica detrazione per redditi di lavoro dipendente</p> <p>La detrazione dall'imposta lorda per redditi fino a 15.000 euro è stata elevata, a regime, da 1.880 a 1.955 euro.</p>
Comma 3	<p>Modifica trattamento integrativo</p> <p>Le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo a titolari di redditi non superiori a 15.000 euro sono erogate, a regime, purché l'imposta lorda sia superiore alla detrazione per redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.</p>
Commi 4-9	<p>Nuovo bonus e nuova detrazione lavoro dipendente</p> <p>Viene introdotto un nuovo bonus Irpef in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (articolo 49, Tuir, con esclusione dei redditi da pensione del medesimo articolo 49, comma 2, lettera a)), di ammontare variabile sulla base del reddito complessivo.</p> <p>Per coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, viene riconosciuto un <i>bonus</i> pari a:</p> <p>a) 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;</p> <p>b) 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;</p> <p>c) 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.</p> <p>La percentuale è determinata dal reddito di lavoro dipendente rapportato all'intero anno.</p> <p>Per coloro che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta, viceversa, (comma 6) un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:</p> <p>a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro, ma non a 32.000 euro;</p>

	<p>b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro, ma non a 40.000 euro.</p> <p>I sostituti d'imposta dovranno riconoscere in via automatica il <i>bonus</i> (comma 4) e la detrazione (comma 6) all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse e, qualora non spettassero, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Qualora la somma da recuperare sia superiore a 60 euro, lo stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.</p> <p>I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del <i>bonus</i> mediante l'istituto della compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997).</p> <p>Ai fini della determinazione del reddito complessivo, relativo all'applicazione dei commi 4 e 6, il comma 9 prevede che:</p> <p>a) rileva anche la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010);</p> <p>b) rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati (articolo 16, D.Lgs. 147/2015, e articolo 5, comma 9, D.Lgs. 209/2023);</p> <p>c) il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis, Tuir).</p>
Comma 10	<p>Rimodulazione detrazioni fiscali</p> <p>Viene introdotto il nuovo articolo 16-ter, Tuir, al fine di ridefinire le detrazioni fiscali.</p> <p>In particolare, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del successivo comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir.</p> <p>Il comma 2 dispone che l'importo base è pari a:</p> <p>a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;</p>

b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il coefficiente è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992, che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir.

Ne deriva che per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- 14.000 euro, qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992);
- 11.900 euro, qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
- 9.800 euro, qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 7.000 euro, qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.

Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- 8.000 euro, qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992);
- 6.800 euro, qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
- 5.600 euro, qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 4.000 euro, qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.

Non rientrano nel computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui sopra:

- a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir;
- b) le somme investite nelle *start-up* innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis, D.L. 179/2012;

	<p>c) le somme investite nelle pmi innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, D.L. 3/2015. Ai sensi del comma 5, ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis, Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.</p> <p>Sono comunque esclusi dal computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), Tuir, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; - ai sensi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir, ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro; - ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, Tuir, ossia un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5.000.000 di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità Europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. <p>Sono, inoltre, escluse, ai fini del computo di cui al comma 1, le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis, Tuir, ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), Tuir, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. Da ultimo, per effetto di quanto previsto dal comma 6, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, Tuir.</p>
Comma 11	Detrazioni per familiari a carico

	<p>Viene modificato l'articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo, Tuir, stabilendo che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta in misura pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992.</p> <p>Modificando la successiva lettera d), primo periodo, viene limitato ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi - pari a 750 euro - per ciascun soggetto, ripartendola <i>pro quota</i> tra coloro che hanno diritto alla detrazione.</p> <p>Infine, sono esclusi dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.</p>
Comma 12	<p>Limiti per la fruibilità del regime forfettario</p> <p>Viene modificato l'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), L. 190/2014, elevando a 35.000 euro il limite dei compensi da redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al di sopra del quale è preclusa la possibilità di avvalersi del regime forfettario.</p>
Comma 13	<p>Detrazione per spese scolastiche</p> <p>Viene modificato l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), Tuir, elevando la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell'imposta sui redditi da 800 a 1.000 euro per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. La detrazione è ammissibile per la frequenza degli istituti di cui all'articolo 1, L. 62/2000.</p>
Comma 48	<p>Autoveicoli, motocicli e ciclomotori in uso promiscuo ai dipendenti</p> <p>Il comma 48 ridisegna la disciplina fiscale dell'auto aziendale concessa in uso promiscuo, con la finalità di favorire obiettivi di transizione ecologica ed energetica.</p> <p>In particolare, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi <i>plug-in</i>.</p>
Commi 54-56	<p>Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici</p>

Viene modificato l'articolo 16-bis, comma 1, Tuir, anticipando al 1° gennaio 2025 la riduzione dal 36 al 30% dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Ecobonus

Modificando l'articolo 14, D.L. 63/2013, viene rimodulata la percentuale di detrazione prevista per l'ecobonus a mezzo del nuovo comma 3-quinquies che stabilisce che la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:

- 36% delle spese sostenute nell'anno 2025;
- 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari:

- al 50% per le spese per l'anno 2025; e
- al 36% per le spese per gli anni 2026 e 2027.

Bonus edilizi

Viene sostituito il comma 1, articolo 16, D.L. 63/2013, stabilendo che, sempre ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis, Tuir, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis, Tuir, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari:

- al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025; e
- al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027

fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Anche in questo caso le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari:

- al 50% delle spese sostenute nell'anno 2025; e
- al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Sismabonus

Viene introdotto il nuovo comma 1-septies.1, articolo 16, D.L. 63/2013, stabilendo che il c.d. *sismabonus* spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari:

- al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025; e
- al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Anche in questo caso le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari:

- al 50% delle spese sostenute nell'anno 2025; e
- al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Bonus elettrodomestici

Viene modificato l'articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, stabilendo che la detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro.

Superbonus

Il nuovo comma 8-bis2, articolo 119, D.L. 34/2020, stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Per effetto del nuovo comma 8-sexies, inoltre, è concessa la rateizzazione in un massimo di 10 quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del c.d. *superbonus*, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi,

	entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.
Commi 57-63	<p>Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci</p> <p>Previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Unione Europea, all'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, viene sostituita la lettera a-<i>quinquies</i>) prevedendo che l'inversione contabile si applica anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-<i>quater</i>), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, con l'esclusione delle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all'articolo 17-<i>ter</i>, D.P.R. 633/1972 e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. 276/2003.</p> <p><u>Periodo transitorio</u></p> <p>In attesa della piena operatività, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. In tali casi, la fattura è emessa ai sensi dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 dal soggetto prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all'articolo 18, D.Lgs. 241/1997, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.</p> <p>L'opzione ha durata triennale ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate. L'opzione, si considera esercitata a decorrere dalla data di trasmissione della comunicazione.</p> <p>Nel caso in cui l'imposta non è dovuta si applicano le disposizioni dell'articolo 30-<i>ter</i>, comma 2, D.P.R. 633/1972 e il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all'articolo 6, comma 9-<i>bis</i>.1, primo periodo, D.Lgs. 471/1997. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore.</p> <p>Da ultimo, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti termini e modalità di attuazione.</p>

Commi 66-67	<p>Pagamento effettuato con strumenti elettronici</p> <p>Viene stabilito che in caso di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo.</p> <p>A tal fine, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi a quanto sopra entro 180 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2025.</p>
Commi 78-79	<p>Indicazione CIN</p> <p>È stabilito che con provvedimenti dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di indicazione del CIN (codice identificativo nazionale) di cui all'articolo 13-ter, D.Lgs. 145/2023, nelle dichiarazioni fiscali e nella CU (Certificazione Unica). Il CIN è indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.</p> <p>Inoltre, modificando il comma 11, è previsto che ai fini del rafforzamento delle attività di analisi, i risultati dei controlli degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o l'unità immobiliare concessa in locazione, sono comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.</p>
Comma 81	<p>Rimborsi per trasferte lavoratori</p> <p>In riferimento ai lavoratori dipendenti, viene modificata la disciplina fiscale in materia di rimborsi per le trasferte, prevista dall'articolo 51, comma 5, Tuir. In particolare, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (solo taxi e NCC) per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito solo se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.</p> <p>Si interviene anche sull'articolo 54, Tuir, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, mediante l'inserimento del nuovo comma 6-ter.</p> <p>Tale disposizione prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto (taxi e NCC), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.</p> <p>Inoltre, viene modificato anche l'articolo 95, Tuir, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, mediante l'inserimento del nuovo</p>

	<p>comma 3-bis: le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto (taxi e NCC), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.</p> <p>Infine, viene modificato anche l'articolo 108, comma 2, Tuir, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.</p>
Comma 82	<p>Rimborsi per trasferte lavoratori</p> <p>Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano anche ai fini Irap (D.Lgs. 446/1997).</p>
Comma 83	<p>Rimborsi per trasferte lavoratori</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.</p>
Commi 84-85	<p>Riscossione imposte sui redditi</p> <p>L'articolo 48-bis, comma 1, D.P.R. 602/1973, stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 40/2008, le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.</p> <p>Per effetto del nuovo comma 1-bis, ne è prevista l'applicazione limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per il pagamento di importi superiori a 2.500 euro.</p> <p>Le novità si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026.</p>
Comma 97	<p>Frontalieri Italia Svizzera in smart working</p> <p>È introdotto un regime transitorio relativo alle prestazioni svolte in <i>smart working</i> da parte di lavoratori frontalieri Italia-Svizzera. In particolare, si prevede che, nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, siglato il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1°</p>

	<p>gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello <i>status</i> di lavoratore frontaliere.</p> <p>Si specifica, inoltre, che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, l'attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata presso il datore di lavoro nell'altro Stato contraente.</p>
Comma 98	<p>Norma interpretazione autentica lavoro all'estero per periodi superiori a 183 giorni</p> <p>Con il comma 98 viene stabilita una norma di interpretazione autentica relativa al comma 8-bis dell'articolo 51, Tuir, dove si prevede che il reddito di lavoro, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con D.M.. In particolare, tale disposizione si interpreta nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, dai dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.</p>
Comma 100	<p>Quota di quota di compartecipazione al Ssn per residenti in Svizzera e frontalieri</p> <p>In materia di quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale per residenti in Svizzera e frontalieri si modifica l'articolo 1, comma 238, primo periodo, L. 213/2023, stabilendo che il contributo, di importo minimo di 30 euro e massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, possa essere raddoppiato "<i>in caso di omesso pagamento o comunicazione</i>".</p>
Comma 161	<p>Incentivo al posticipo del pensionamento</p> <p>Mediante sostituzione del comma 286 dell'articolo 1, L. 197/2022, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per Quota 103 (articolo 14.1, D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019) e per la pensione anticipata contributiva (articolo 24, comma 10, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011) possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la</p>

	<p>medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all'accredito contributivo sono esenti da imponibilità fiscale (articolo 51, comma 2, lettera i-bis), Tuir).</p>
Comma 167	<p>Revisione prestazioni soggetti con patologie oncologiche</p> <p>Grazie all'aggiunta del nuovo comma 3-bis all'articolo 33, D.Lgs. 62/2024, si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche siano eseguite ai sensi dell'articolo 29-ter, D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, ferma restando la facoltà dell'istante di chiedere la visita diretta.</p>
Comma 168	<p>Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità</p> <p>Mediante l'aggiunta dell'articolo 33-bis, D.Lgs. 62/2024, si prevede che, in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ex L. 104/1992, e L. 68/1999, nonché di invalidità e inabilità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6, L. 222/1984, e all'articolo 1, comma 8, D.Lgs. 503/1992, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, l'Inps è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente.</p> <p>Tali disposizioni si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i 2 accertamenti non sia superiore a 3 mesi.</p>
Comma 169	<p>Incremento montante contributivo individuale</p> <p>Gli iscritti all'Ago, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata Inps, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'Inps una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore al 2%. La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia (articolo 24, commi 7 e 11, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011) ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia.</p>

	I contributi versati, a titolo di maggiorazione dell'aliquota contributiva, sono deducibili, ai sensi dall'articolo 10, Tuir, dal reddito complessivo al 50% dell'importo totale versato.
Comma 170	Incremento montante contributivo individuale Le modalità attuative dell'incremento del montante contributivo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà, sono definite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef.
Comma 171	Modifica requisiti NASpl Il comma 171 modifica i requisiti per l'accesso alla NASpl, con l'aggiunta della nuova lettera c-bis) all'articolo 3, D.Lgs. 22/2015. In particolare, viene previsto, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 e in aggiunta ai requisiti dell'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 22/2015, che per il riconoscimento della NASpl è necessario poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, avvenuto nei 12 mesi precedenti dall'evento di cessazione involontaria, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa, di risoluzione consensuale all'interno della procedura ex articolo 7, L. 604/1966 e di dimissioni di cui all'articolo 55, T.U. maternità.
Comma 172	Abrogazione utilizzo contributi accreditati Ago ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi Viene abrogato, dal comma 172, l'articolo 2-ter, D.L. 30/1974, norma che prevedeva ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'Ago dei lavoratori dipendenti, la possibilità di utilizzare anche i contributi della delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.
Comma 173	Opzione donna Il comma 173 proroga anche per il 2025 l'accesso pensionistico anticipato Opzione donna, applicabile nei confronti delle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni. Per il comparto scuola e Afam, entro il 28 febbraio 2025, il personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.
Comma 174	Accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Il comma 174 proroga anche per il 2025 l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, previsto, per gli iscritti all'Ago e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'Inps, nonché

	<p>alla Gestione separata, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.</p> <p>Il diritto, conseguito entro il 31 dicembre 2025, può essere esercitato anche successivamente. Per i soggetti che maturano i requisiti negli anni 2024 e 2025, il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (D.Lgs. 180/1997) e, in ogni caso, il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico; il trattamento pensionistico decorre trascorsi 7 mesi (9 mesi per i dipendenti pubblici) dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024 o 2025.</p>
Comma 175	<p>APE sociale</p> <p>Viene prorogato il c.d. APE sociale (articolo 1, commi 179-186, L. 232/2016) fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d), comma 179, L. 232/2016, al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi.</p>
Comma 176	<p>APE sociale</p> <p>L'APE sociale non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.</p>
Comma 177	<p>Pensioni minime</p> <p>Viene esteso fino a dicembre 2026 l'incremento transitorio per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante. In particolare, l'incremento è pari 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e 1,3 punti percentuali per l'anno 2026.</p>
Comma 178	<p>Assegno sociale</p> <p>Per l'anno 2025 si aumenta di 8 euro l'importo mensile dell'assegno sociale e di 104 euro la soglia massima di reddito per averne diritto.</p>
Comma 179	<p>Anticipo età accesso pensione lavoratrici madri</p> <p>Viene modificata la disposizione che riconosce alla lavoratrice madre un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, pari a 4 mesi per ogni figlio: il limite massimo di anticipo complessivo è pari a 16 mesi, e non più 12, in caso di 4 o più figli.</p>
Comma 180	<p>Rivalutazione automatica dei trattamenti per pensionati residenti all'estero</p> <p>Esclusivamente per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (articolo 34, comma 1, L. 448/1998) non è riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo Inps, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento</p>

	<p>pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.</p>
Comma 181	<p>Importi soglia mensili per trattamenti pensionistici</p> <p>Mediante l'inserimento del nuovo comma 7-bis nell'articolo 24, D.L. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 (pensione di vecchiaia) e 11 (pensione anticipata), in caso di opzione per l'eventuale prestazione di previdenza complementare in forma di rendita (articolo 11, comma 3, D.Lgs. 252/2005), ferma restando la misura minima ivi stabilita, può essere computato, solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. Il valore teorico delle rendite è ottenuto, solo ai fini della presente disposizione, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione (articolo 1, comma 6, L. 335/1995) vigente al momento del pensionamento. Contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione della rendita, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare.</p>
Comma 182	<p>Importi soglia mensili per trattamenti pensionistici</p> <p>Con Decreto (Ministro del lavoro di concerto con il Mef) sono individuati i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita, tenuto conto dei contenuti delle decisioni di Eurostat in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare.</p>
Comma 183	<p>Importi soglia mensili per trattamenti pensionistici</p> <p>Mediante modifica dell'articolo 24, comma 11, D.L. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2030 viene elevato a 3,2 (attualmente pari a 3,0) il valore da moltiplicare all'assegno sociale mensile per determinare l'importo soglia mensile.</p> <p>Per i lavoratori che considerano anche la rendita della previdenza complementare (comma 7-bis) il requisito contributivo è incrementato di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 e, con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione anticipata conseguita non è cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo,</p>

	a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Comma 184	<p>Importi soglia mensili per trattamenti pensionistici</p> <p>L'Inps monitora gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, fornendo i relativi elementi al Mef e al Ministero del lavoro: qualora dall'attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, con riferimento all'agevolazione per l'accesso al pensionamento anticipato di cui all'articolo 24, comma 11, D.L. 201/2011, emergano maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con Decreto Mef, di concerto con il Ministro del lavoro, si provvede, a fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell'ammontare mensile della prima rata della pensione di base per il computo, ai fini del conseguimento degli importi soglia di cui all'articolo 24, comma 11, D.L. 201/2011, e a elevare ulteriormente gli importi soglia di cui al medesimo comma 11, ovvero a prevedere ulteriori periodi di differimento della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato di cui al citato comma 11.</p>
Comma 186	<p>Riduzione contributiva artigiani e commercianti neo iscritti</p> <p>I lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%.</p> <p>La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle 2 gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.</p> <p>L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento 2023/2831/UE della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfeue, aiuti <i>de minimis</i>.</p> <p>Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all'Inps.</p>
Comma 187	<p>No alla NASpi per i lavoratori rimpatriati</p> <p>Viene prevista la non applicazione della L. 402/1975, che prevede che, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, abbiano diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali, alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.</p>
Comma 188	Rifinanziamento indennità sospensione pesca

	Viene previsto il rifinanziamento, a valere sul Fondo sociale per occupazione e la formazione (articolo 18, comma 1, lettera a), D.L. 185/2008) dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2025, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (L. 250/1958), in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.
Comma 189	Rifinanziamento Cigs imprese operanti in area di crisi industriale complessa Viene previsto il rifinanziamento, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale relativi alla concessione di Cigs per imprese operanti in area di crisi industriale complessa (articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015), per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le Regioni con Decreto del Ministro del lavoro, di concerto col Mef. Le Regioni possono destinare, nell'anno 2025, le risorse stanziata in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti.
Comma 190	Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi Viene previsto, mediante modifica all'articolo 44, comma 1, D.L. 109/2018, che il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi sia concesso anche in deroga agli articoli 20, comma 3-bis, e 22, D.Lgs. 148/2015, norma che prevede che la disciplina in materia di Cigs trovino applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
Comma 191	Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi Il trattamento di sostegno al reddito di integrazione salariale per le imprese in crisi è prorogato per l'anno 2025, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Comma 192	Proroga Cigs Ilva L'integrazione salariale Cigs Ilva (articolo 1-bis, D.L. 243/2016), è prorogata per l'anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro.
Comma 193	Proroga Cigs imprese con rilevanza economica strategica Viene prorogata per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni, la Cigs per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale (articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015).
Comma 194	Lsu

	Sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 le convenzioni stipulate (articolo 78, comma 2, L. 388/2000) per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2000).
Comma 195	Proroga misure sostegno al reddito call center Vengono prorogate, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2025, le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei <i>call center</i> (articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015).
Comma 196	Proroga Cigs imprese di interesse strategico nazionale con 1.000 o più dipendenti Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di Cigs fino al 31 dicembre 2025. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25, D.Lgs. 148/2015. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2025.
Comma 197	Programma Gol Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei <i>target</i> del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (Gol), le risorse assegnate alle Regioni, nell'ambito di tale programma, possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla riforma 1.1 – Politiche attive del lavoro e formazione della missione 5 Inclusione e coesione, componente 1 – Politiche per il lavoro, del PNRR (riforma M5C1 R1.1.), in conformità con la normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
Comma 198	Assegno di inclusione (Adi) e supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) Viene modificata la disciplina dell'assegno di Inclusione (Adi) e del supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), mediante una serie di modifiche al D.L. 48/2023 (L. 85/2023). Per quanto riguarda i requisiti dei soggetti beneficiari dell'Adi (articolo 2, comma 2, lettera b)), viene innalzato a 10.140 euro l'Isce massimo. Il reddito familiare soglia passa a 6.500 euro (8.190 euro in caso di nuclei over 67 o disabili; 10.140 euro qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini dell'Isce). Sulla base dei nuovi valori del reddito familiare soglia sono aggiornati anche gli importi dell'Adi. Per quanto riguarda il supporto per la formazione e il lavoro (articolo 12), l'importo mensile del beneficio economico, quale indennità di

	<p>partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, passa da 350 euro mensili a 500 euro.</p> <p>È stato, inoltre, aggiunto il nuovo comma 7-bis, in base al quale la durata dell'indennità di partecipazione, pari a 12 mensilità, è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione.</p>
Commi 201-205	<p>Fondo a sostegno imprese indotto Ilva</p> <p>Viene istituito il Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società Ilva in amministrazione straordinaria, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027: le risorse sono destinate a finanziare l'erogazione di un contributo a fondo perduto, da concedere nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime <i>de minimis</i>, alle pmi fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva Spa.</p> <p>Le modalità per l'utilizzazione delle risorse sono definite con decreto del Mimit, di concerto con il Mef.</p>
Commi 206-208	<p>Bonus bebè</p> <p>Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo <i>una tantum</i> pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione, fiscalmente esente, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore Isee non superiore a 40.000 euro annui.</p>
Commi 209-211	<p>Bonus asilo nido</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del <i>bonus</i> asilo nido (articolo 1, comma 355, L. 232/2016), nella determinazione dell'Isee non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.</p> <p>Viene, inoltre, soppressa, con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024 e per i nuclei familiari con un valore dell'Isee fino a 40.000 euro, la condizione</p>

	della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, per l'incremento del buono di 2.100 euro.
Comma 212	<p>Verifica Inps fatture elettroniche per l'erogazione di benefici</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, l'Inps acquisisce e verifica, in interoperabilità, le informazioni, disponibili nella banca di dati dell'Agenzia delle entrate, relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è concessa la prestazione economica.</p>
Commi 217-218	<p>Congedo parentale</p> <p>Mediante modifica dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità), si prevede che a ciascun genitore lavoratore spetti, in alternativa con l'altro, per la durata massima complessiva di 3 mesi e solo fino al 6° anno di vita del bambino, un'indennità pari all'80% della retribuzione.</p> <p>L'innalzamento dell'indennità del congedo si applica con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 (80% per il secondo mese) e al 31 dicembre 2024 (80% per tre mensilità).</p>
Comma 219	<p>Esonero contributivo lavoratrici madri</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2025 alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi Ivs a carico della lavoratrice. La misura del parziale esonero contributivo sarà determinata entro il 31 gennaio 2025, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef.</p> <p>Le lavoratrici devono essere madri di 2 o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>A decorrere dal 2027, per le madri di 3 o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici, madri di 3 o più figli, che beneficiano dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 180, L. 213/2023 (100% della quota dei contributi previdenziali Ivs a carico delle lavoratrici fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile).</p>

	L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.
Comma 220	<p>Esonero contributivo lavoratrici madri</p> <p>Per le lavoratrici autonome iscritte all'Ago Inps nonché alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, L. 335/1995) il parziale esonero contributivo di cui al comma 219 è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto per artigiani e commercianti (articolo 1, comma 3, L. 233/1990).</p> <p>L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento 2023/2831/UE della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, T_{fue}, aiuti <i>de minimis</i>.</p>
Comma 385	<p>Aliquota imposta sostitutiva premi di produttività</p> <p>Viene confermata, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività (articolo 1, comma 182, L. 208/2015).</p>
Comma 386	<p>Erogazione o rimborso canoni affitto per assunti a tempo indeterminato nel 2025</p> <p>Viene previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrano, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.</p> <p>L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.</p>
Comma 387	<p>Erogazione o rimborso canoni affitto per assunti a tempo indeterminato nel 2025</p> <p>La non imponibilità prevista dal comma 386 si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione, che abbiano trasferito la residenza nel Comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 km di distanza dal Comune di precedente residenza.</p>
Comma 388	<p>Erogazione o rimborso canoni affitto per assunti a tempo indeterminato nel 2025</p> <p>Le somme erogate o rimborsate per i canoni affitto rilevano ai fini della determinazione dell'Isee e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.</p>
Comma 389	<p>Erogazione o rimborso canoni affitto per assunti a tempo indeterminato nel 2025</p> <p>Per poter beneficiare dell'esenzione fiscale, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione nella quale attesta il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.</p>

Comma 390	<p>Aumento soglia non imponibilità fringe benefit</p> <p>Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro (2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.</p> <p>I datori di lavoro possono applicare il limite di esenzione in deroga solo previa informativa alle Rsu, laddove presenti.</p>
Comma 391	<p>Aumento soglia non imponibilità fringe benefit</p> <p>Il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.</p>
Comma 392	<p>Incentivazione programmi di screening malattie cardiovascolari e oncologiche</p> <p>Al fine di promuovere la tutela della salute dei lavoratori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.</p> <p>Le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo sono stabiliti con D.M..</p>
Comma 395	<p>Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo e termale</p> <p>Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, L. 287/1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.</p>
Comma 396	<p>Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo e termale</p> <p>Il trattamento integrativo speciale settore turistico, ricettivo e termale si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a 40.000 euro.</p>

Comma 397	<p>Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo e termale</p> <p>Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.</p>
Comma 398	<p>Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo e termale</p> <p>Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p>
Comma 399	<p>Proroga maxi-deduzione assunzioni a tempo indeterminato</p> <p>Viene prorogata per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 la maxi-deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 4, D.Lgs. 216/2023, nei limiti e alle condizioni ivi previste, relativa agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.</p>
Comma 400	<p>Proroga maxi-deduzione assunzioni a tempo indeterminato</p> <p>Nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti:</p> <p>a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i 2 successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la maxi-deduzione (articolo 4, D.Lgs. 216/2023);</p> <p>b) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i 2 successivi non si tiene conto della proroga della maxi-deduzione (comma 399).</p>
Comma 404	<p>Termine decontribuzione Sud L. 178/2020</p> <p>A seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, l'agevolazione <i>bonus</i> Sud (articolo 1, commi 161-167, L. 178/2020) trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.</p>
Comma 406	<p>Nuova decontribuzione Sud pmi e micro imprese</p> <p>Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi Inail, limitatamente alle microimprese e alle pmi che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento 2023/2831/UE della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfeue, agli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
Comma 407	<p>Nuova decontribuzione Sud pmi e micro imprese</p> <p>Rientrano nella nozione di microimpresa e di pmi i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze fino a 250 dipendenti, ai sensi</p>

	dell'allegato I, Regolamento 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014.
Comma 408	<p>Nuova decontribuzione Sud pmi e micro imprese</p> <p>Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero Sud pmi è riconosciuto e modulato come segue:</p> <p>a) per l'anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;</p> <p>b) per l'anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;</p> <p>c) per l'anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;</p> <p>d) per l'anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;</p> <p>e) per l'anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.</p>
Comma 409	<p>Nuova decontribuzione Sud pmi e micro imprese</p> <p>Il nuovo esonero Sud pmi (comma 406) non si applica:</p> <p>a) ai rapporti di apprendistato;</p> <p>b) agli enti pubblici economici;</p> <p>c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;</p> <p>d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;</p> <p>e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;</p> <p>f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;</p> <p>g) ai consorzi di bonifica;</p> <p>h) ai consorzi industriali;</p> <p>i) agli enti morali;</p>

	l) agli enti ecclesiastici.
Comma 410	<p>Nuova decontribuzione Sud pmi e micro imprese</p> <p>L'esonero Sud pmi e Sud (comma 213), fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31, D.Lgs. 150/2015, sono subordinati al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006. Inoltre, le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3, L. 68/1999.</p>
Comma 411	<p>Nuova decontribuzione Sud pmi e micro imprese</p> <p>L'esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21 (Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica), 22 (Bonus giovani), 23 (Bonus donne) e 24 (Bonus Zes), D.L. 60/2024 (Decreto Coesione).</p>
Comma 413	<p>Nuova decontribuzione Sud</p> <p>Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi Inail.</p>
Comma 414	<p>Nuova decontribuzione Sud</p> <p>L'esonero si applica ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa ai sensi dell'allegato I, Regolamento 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014.</p>
Comma 415	<p>Nuova decontribuzione Sud</p> <p>L'esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.</p>
Comma 416	<p>Nuova decontribuzione Sud</p> <p>Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero Sud è riconosciuto e modulato come segue:</p> <p>a) per l'anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;</p> <p>b) per l'anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;</p> <p>c) per l'anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12</p>

	<p>mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;</p> <p>d) per l'anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;</p> <p>e) per l'anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.</p>
Comma 417	<p>Nuova decontribuzione Sud</p> <p>Il nuovo esonero Sud (comma 413) non si applica:</p> <p>a) ai rapporti di apprendistato;</p> <p>b) agli enti pubblici economici;</p> <p>c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;</p> <p>d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;</p> <p>e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;</p> <p>f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;</p> <p>g) ai consorzi di bonifica;</p> <p>h) ai consorzi industriali;</p> <p>i) agli enti morali;</p> <p>l) agli enti ecclesiastici.</p>
Comma 418	<p>Nuova decontribuzione Sud</p> <p>Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31, D.Lgs. 150/2015, il diritto alla fruizione dell'esonero Sud è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, e non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3, L. 68/1999.</p>
Comma 419	<p>Nuova decontribuzione Sud</p> <p>L'esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21 (Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica), 22 (<i>Bonus giovani</i>), 23 (<i>Bonus donne</i>) e 24 (<i>Bonus Zes</i>), D.L. 60/2024 (Decreto Coesione).</p>
Comma 420	<p>Nuova decontribuzione Sud</p>

	L'esonero Sud è subordinato, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfu, all'autorizzazione della Commissione Europea ed è sospeso fino alla data di adozione della decisione.
Comma 426	Entrata in vigore esoneri contributivi Sud (commi 406 e 413) Le disposizioni dei commi 405 e 425 entrano in vigore il giorno il 31 dicembre 2024.
Comma 520	Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande Viene modificato l'articolo 1, comma 58, L. 197/2022, innalzando al 30% il limite previsto del reddito percepito nell'anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro cui applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Viene, inoltre, elevato a 75.000 euro il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva.
Comma 553	Gestione separata per addetti corse ippiche A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata Inps gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante. Per tali soggetti il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25% ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000 euro annui dei compensi percepiti per le attività considerate. Il versamento del contributo è posto a carico dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione separata è dovuta nel limite del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Sul medesimo imponibile sono applicate, inoltre, le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche.
Comma 611	Indennità discontinuità spettacolo A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono apportate le seguenti modificazioni al D.Lgs. 175/2023. L'indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori: 1. in possesso di un reddito Irpef, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 euro (fino al 31 dicembre 2024, 25.000 euro) nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda (articolo 2, comma 1, lettera c)); 2. che hanno maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate (60 fino al 31 dicembre 2024) di

	<p>contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (articolo 2, comma 1, lettera d));</p> <p>Inoltre, mediante modifica dell'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 175/2023, è abrogata la disposizione che prevedeva, ai fini della durata dell'indennità di discontinuità, l'esclusione dal computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione.</p> <p>Cambia anche il termine di presentazione della domanda (articolo 3, comma 3): 30 aprile (30 marzo fino al 31 dicembre 2024) di ogni anno, a pena di decadenza.</p> <p>Infine, viene abrogato l'articolo 5, D.Lgs. 175/2023, che prevedeva percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità.</p>
<p>Commi 726-729</p>	<p>Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef alla nuova disciplina</p> <p>Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni dell'Irpef di cui all'articolo 11, comma 1, Tuir, è differito al 15 aprile 2025 il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 446/1997 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025.</p> <p>Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, Tuir, vigenti fino 1° gennaio 2025. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025.</p> <p>Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale regionale all'Irpef si applicherà sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.</p> <p>Infine, è differito al 15 maggio 2025 il termine di cui all'articolo 50, comma 3, quarto periodo, D.Lgs. 446/1997, entro cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'Irpef prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 360/1998.</p>
<p>Commi 750</p>	<p>Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef alla nuova disciplina</p> <p>Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'Irpef</p>

	<p>prevista dall'articolo 11, comma 1, Tuir, i Comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.</p> <p>Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i Comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, Tuir, vigenti fino al 1° gennaio 2025.</p> <p>Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025.</p> <p>Infine, qualora i Comuni non adottino la delibera di cui sopra o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, D.Lgs. 23/2011, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.</p>
Comma 860	<p>Obbligo pec per amministratori società</p> <p>Viene modificato l'articolo 5, comma 1, D.L. 179/2012, disponendo l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di pec anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.</p>
Commi 862-863	<p>Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option</p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 6-bis nell'articolo 95, Tuir, riconoscendo ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali las/lfrs la deducibilità dei componenti negativi imputati a Conto economico riferiti alle operazioni con pagamento basato su azioni (c.d. <i>stock option</i>) regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo solo al momento di assegnazione di tali strumenti. In tale momento, sono, altresì, riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni. Il criterio di deducibilità al momento di assegnazione ai beneficiari del piano di <i>stock option</i> si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci riferiti all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 oppure nei successivi.</p>

COLLEGATO LAVORO: TUTTE LE NOVITÀ IN SINTESI

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 la L. 203 del 13 dicembre 2024, rubricata "Disposizioni in materia di lavoro" e nota come Collegato Lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025, salvo diversa e specifica previsione.

Modifiche al D.Lgs. 81/2008	
Articolo 1	L'articolo 1 introduce una serie di modifiche al T.U. Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Articolo 1, comma 1, lettera a)	Viene sostituito il comma 2 dell'articolo 12, D.Lgs. 81/2008, relativo alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è composta da 2 rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da 2 rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da 4 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, di cui almeno 2 con profilo professionale giuridico. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
Articolo 1, comma 1 lettera b)	Viene aggiunto, nel Capo II del Titolo I, il nuovo articolo 14-bis, rubricato " <i>Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> ": entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 1, comma 1 lettera c)	Viene aggiunto il nuovo comma 4-bis all'articolo 38: il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'Anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento dei requisiti ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti.
Articolo 1, comma 1 lettera d)	In ordine alla sorveglianza sanitaria (articolo 41, D.Lgs. 81/2008) sono apportate le seguenti modifiche: <ul style="list-style-type: none"> • comma 2: viene coordinata in diverso modo la disciplina che consente di effettuare visite mediche in fase preassuntiva, aggiungendo tale specifica alla lettera a), relativa alle visite preventive, e abrogando la

	<p>lettera e-bis), dov'era prevista la visita medica preassuntiva in via autonoma;</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene modificata la disciplina relativa alla visita medica per la ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi: è obbligatoria solo se ritenuta necessaria dal medico competente (lettera e-ter); in caso contrario il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; • viene sostituito il testo del comma 2-bis, così da consentire al medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, di tenere conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso al fine di evitarne la ripetizione; • viene aggiornato il termine per rivedere, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza, peraltro scaduto prima di entrare in vigore (31 dicembre 2024); • viene, infine, modificato l'ente chiamato a decidere i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, l'Asl.
Articolo 1, comma 1 lettera e)	<p>Sono sostituiti i commi 2 e 3 dell'articolo 65, che disciplina gli aspetti legati alla sicurezza delle prestazioni di lavoro svolte in locali chiusi sotterranei o semisotterranei.</p> <p>In primo luogo, si prevede che è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei se le lavorazioni non danno luogo a emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima,</p> <p>Da un punto di vista operativo, il datore di lavoro deve comunicare tramite pec al competente ufficio territoriale dell'INL l'uso dei locali allegando adeguata documentazione, che dovrà essere individuata con apposita circolare INL.</p> <p>I locali possono essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione all'INL: nel caso quest'ultimo ente richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste.</p>
Articolo 1, comma 1 lettera f)	<p>Viene abrogato, nell'ambito dei cantieri edili, l'obbligo per i datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.</p>
Semplificazione ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi Inail	
Articolo 2	<p>Viene sostituito l'articolo 1, D.P.R. 314/2001, che disciplina i ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi: il datore di lavoro può ricorrere alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla</p>

	<p>Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano Inail, in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali in materia di applicazione delle tariffe dei premi Inail riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la classificazione delle lavorazioni; b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni e igiene dei luoghi di lavoro; c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie; d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'Inail per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49, L. 88/1989. <p>I ricorsi sopra elencati sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.</p> <p>Viene, inoltre, sostituito l'articolo 2, D.P.R. 314/2001, in materia di ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico: il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale Inail contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede; anche in questo caso i ricorsi sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.</p> <p>Mediante sostituzione dell'articolo 4, D.P.R. 314/2001, si specifica che i ricorsi di cui sopra devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti.</p> <p>Si sostituisce il comma 3 dell'articolo 2, D.Lgs. 38/2000, prevedendo che, contro i provvedimenti di classificazione disposta dall'Inail (articolo 2, comma 2, D.Lgs. 38/2000), il datore di lavoro può ricorrere alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, in relazione alla loro competenza per territorio: la struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 45, T.U. Infortuni sul lavoro.</p> <p>Infine, come disciplina intertemporale, si stabilisce che i ricorsi, ai sensi del D.P.R. 314/2001 e dell'articolo 2, D.Lgs. 38/2000, pendenti alla data di entrata in vigore della L. 203/2024 (12 gennaio 2025), sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.</p>
<p>Restituzione delle somme versate dall'Inail per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto</p>	
<p>Articolo 3</p>	<p>Viene modificato l'articolo 1, comma 304, L. 190/2014, estendendo tale disciplina, originariamente prevista solo verso Inps, anche alle prestazioni Inail.</p> <p>In particolare, le prestazioni in denaro versate dall'Inps e dall'Inail, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni, per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario</p>

	e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'Inps o all'Inail qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente.
Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici	
Articolo 4	<p>I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (L. 493/1999) sono decisi dalla sede territoriale Inail che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'articolo 104, D.P.R. 1124/1965.</p> <p>Il termine per la presentazione del ricorso è di 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato: decorsi inutilmente, gli interessati hanno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l'efficacia del provvedimento.</p> <p>Sono abrogati l'articolo 10, comma 3, lettera c), L. 493/1999, e l'articolo 19, commi 1 e 2, D.M. 15 settembre 2000, recante modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico: i ricorsi pendenti al 12 gennaio 2025 sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale (articolo 10, L. 493/1999) secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.</p>
Comunicazioni di decesso all'Inail (articolo 2, D.L. 663/1979)	
Articolo 5	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di decesso trasmesse all'Inps dai medici necroscopi sono messe a disposizione dell'Inail.</p> <p>Le modalità di messa a disposizione sono concordate tra i 2 Istituti entro il 31 gennaio 2025.</p>
Sospensione delle prestazioni di cassa integrazione	
Articolo 6	<p>Viene sostituito l'articolo 8, D.Lgs. 148/2015, relativo alla compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa: il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.</p> <p>Inoltre, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale Inps dello svolgimento dell'attività.</p> <p>Le comunicazioni, a carico dei datori di lavoro, di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo o subordinato, al Servizio competente (articolo 4-bis, D.Lgs. 181/2000) sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma.</p>
Sospensione adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne	
Articolo 7	<p>Mediante la sostituzione dell'articolo 1, comma 937, L. 234/2021, si prevede che, in caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli</p>

	<p>adempimenti a carico dei liberi professionisti siano sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al 30° giorno successivo al parto ovvero fino al 30° giorno successivo all'interruzione della gravidanza.</p> <p>La libera professionista, entro il 15° giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare il certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.</p> <p>Inoltre, tali disposizioni si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, sia impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Il libero professionista, entro il 15° giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare il certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.</p>
--	---

Modifiche alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà bilaterali

Articolo 8	<p>Mediante l'aggiunta all'articolo 26, D.Lgs. 148/2015, del nuovo comma 11-bis, si prevede che, per i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, i decreti istitutivi di ciascun fondo determinino la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che dev'essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale (articolo 29) al bilancio del nuovo Fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'Inps, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore L. 203/2024.</p>
------------	---

Flessibilità nell'utilizzo delle risorse dei Fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro

Articolo 9	<p>Mediante l'inserimento, all'articolo 12, D.Lgs. 276/2003, del comma 3-bis, si consente l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo dei Fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro, in deroga alle disposizioni del comma 3, che vincolerebbe l'utilizzo al quadro delle politiche e delle misure stabilite dal Ccnl delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai Fondi bilaterali.</p>
------------	---

Modifiche al D.Lgs. 81/2015 in materia di somministrazione di lavoro

<p>Articolo 10, lettera a)</p>	<p>Si sopprimono il quinto e il sesto periodo dell'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015: tali disposizioni prevedevano, fino al 30 giugno 2025, l'esclusione dal limite di 24 mesi di missione nel caso in cui l'agenzia di somministrazione avesse assunto il lavoratore, inviato in somministrazione, a tempo indeterminato.</p> <p>I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione e inviati in somministrazione a tempo determinato, viceversa, a decorrere dal 12 gennaio 2025 saranno esclusi dal limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti.</p>
<p>Articolo 10, lettera b)</p>	<p>Mediante modifica dell'articolo 34, comma 2, D.Lgs. 81/2015, si prevede che non saranno necessarie le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, per l'assunzione a termine e il conseguente invio in somministrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; • lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, nn. 4) e 99), Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
<p>Norma di interpretazione autentica ex articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015, in materia di attività stagionali</p>	
<p>Articolo 11</p>	<p>Viene introdotta una norma di interpretazione autentica relativa all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 81/2015, volto a contenere il contenzioso sorto in materia di lavoro stagionale.</p> <p>In particolare, tale disposizione si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. 1525/1963, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria (articolo 51, D.Lgs. 81/2015).</p>
<p>Indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle Regioni</p>	
<p>Articolo 12</p>	<p>Viene aggiunto, all'articolo 9, L. 150/2000, il nuovo comma 5-ter: ai dipendenti a tempo indeterminato delle Regioni, inquadrati nei profili professionali previsti dall'articolo 18-bis, Ccnl Comparto funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018, che hanno prestato servizio a tempo determinato per almeno 3 anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle medesime Amministrazioni in data antecedente all'entrata in vigore del predetto Ccnl e ai quali risultava applicato, sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'Amministrazione di appartenenza, il Ccnl giornalistico, può essere riconosciuta, in sede di</p>

	contrattazione collettiva integrativa, una specifica indennità nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate delle Amministrazioni medesime. La disposizione del primo periodo non si applica al personale beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-bis.
Periodo di prova dei contratti a tempo determinato	
Articolo 13	L'articolo 13 fornisce un meccanismo di calcolo per riproporzionare la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato. Mediante modifica dell'articolo 7, comma 2, D.Lgs. 104/2022, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile	
Articolo 14	Mediante modifica dell'articolo 23, comma 1, primo periodo, L. 81/2017, le prestazioni di lavoro in modalità agile, relativamente ai nominativi dei lavoratori e alla data di inizio e di cessazione di tale modalità, devono essere comunicate da parte del datore di lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 5 giorni dalla data di avvio ovvero entro i 5 giorni successivi in caso di modifica o cessazione alla data in cui avviene l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato	
Articolo 15	A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), L. 205/2017, sono destinate alle attività di formazione promosse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'apprendistato ai sensi del Capo V, D.Lgs. 81/2015.
Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti	
Articolo 17	Viene prevista una deroga alla causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), L. 190/2014, che esclude la possibilità di avvalersi del regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. In particolare, la causa ostativa non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in Albi o Registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo

	<p>409, n. 3), c.p.c., in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti (calcolati alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale), a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal Ccnl applicato.</p> <p>In mancanza di iscrizione in Albi o Registri professionali, fatti salvi i requisiti sopra indicati, la causa ostativa della lettera d-bis) non si applica, altresì, nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate mediante la contrattazione di prossimità (articolo 8, D.L. 138/2011).</p> <p>Inoltre, il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato dev'essere certificato (articolo 76, D.Lgs. 276/2003), e non si deve configurare, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché all'orario e alle giornate di lavoro.</p>
Unico contratto di apprendistato duale	
<p>Articolo 18</p>	<p>Mediante sostituzione del comma 9 dell'articolo 43, D.Lgs. 81/2015, si prevede che, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:</p> <p>a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali: la durata massima complessiva dei 2 periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva;</p> <p>b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.</p>
Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro	
<p>Articolo 19</p>	<p>Mediante l'inserimento del nuovo comma 7-bis all'articolo 26, D.Lgs. 151/2015, viene introdotta una nuova modalità di risoluzione del rapporto, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, che evita il licenziamento disciplinare e al conseguente accesso alla NASpl.</p> <p>Qualora l'assenza si protragga oltre il termine previsto dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, sia superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione all'ITL competente, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, fatta salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare che la</p>

	mancata comunicazione dei motivi che giustificano la sua assenza sia dovuta a causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro	
Articolo 20	Si prevede che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro (articoli 410, 411 e 412-ter, c.p.c.) possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi: le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione saranno definite con D.M., da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 203/2024: fino alla data di entrata in vigore del D.M., i procedimenti di conciliazione continuano a svolgersi secondo le modalità vigenti.
Lsu	
Articolo 21	Viene estesa al 30 dicembre 2023 la possibilità di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, da parte delle Amministrazioni pubbliche utilizzatrici.
Dilazione del pagamento dei debiti contributivi	
Articolo 23	Mediante l'inserimento del comma 11-bis all'articolo 2, D.L. 338/1989, a decorrere dal 1° gennaio 2025 Inps e Inail possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con D.M. da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'articolo 116, comma 17, L. 388/2000, che prevede un piano di rateazione sempre di 60 rate mensili, ma da autorizzare da parte del Ministero del lavoro, cessa di applicarsi a Inps e Inail.
Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva	
Articolo 25	Mediante modifica del D.Lgs. 46/1999, viene previsto che nel caso in cui il contribuente intenda proporre opposizione al giudice del lavoro alla cartella di pagamento, il ricorso contro l'iscrizione a ruolo sia notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.
Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto	
Articolo 29	Le domande per l'accesso all'APE sociale (articolo 1, commi 179-186, L. 232/2016), per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (articolo 1, commi 199-205, L. 232/2016) sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

	Le domande acquisite trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, residuano le necessarie risorse finanziarie.
Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia in caso di omissioni contributive	
Articolo 30	Mediante modifica dell'articolo 13, L. 1338/1962, relativo alla possibilità di costituire una rendita vitalizia in caso di omissioni contributive, si prevede che il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di costituire la rendita da parte del datore di lavoro (articolo 13, commi 1 e 5), fermo restando l'onere della prova può chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico.